

- Alla **OP Kiwi Sole soc. coop.**
Sede Legale: Circonvallazione Clodia
163/171 00195 Roma (Rm)
Amministr@zione.opkiwisole@pec.it
- Alla **OP Kiwi Sole soc. coop.**
Sede Operativa: Via Podgora/Appia 3/A
04100 Borgo Carso LATINA
Amministr@zione.opkiwisole@pec.it
- Alla **Apofruit Italia Soc. Coop Agricola**
Viale della Cooperazione, 400
47522 Cesena (FO)
apofruit@legalmail.it
- Alla **Punto Frutta Soc Coop Agricola**
Via Nettuno 210
04012 Cisterna di Latina (LT)
puntofrutta@lamiappec.it
- Al **SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**
Alla c.a. Dott.ssa Alessandra Bianchi
- e.p.c. **ALLA DIREZIONE REGIONALE**
AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
FORESTE
Alla c.a. Dott. Roberto Aleandri

Oggetto: Richiesta Deroga Apofruit Italia Soc Coop Agr.- Punto Frutta Soc Coop Agr.-
OP Kiwi Sole Soc. Coop. Agr. per utilizzo della molecola **Spirotetramat**,
nome commerciale del prodotto **"MOVENTO 48 SC 2026"** su **Actinidia**,
per la lotta contro cocciniglie *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus comstocki*.
Adempimenti ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del reg. CE n. 1107/2009.

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA

In riferimento alle “Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti-aggiornamento 2026” approvate con Determinazione n. G04310 del 1/4/2026;

- visto il Decreto Direttoriale del Ministero della Salute del 06 marzo 2026i “DECRETO Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l’impiego del prodotto fitosanitario MOVENTO 48 SC 2026 reg. n. 19257, contenente la sostanza attiva Spirotetramat”;
- viste le richieste di deroga presentate dalla Apofruit Italia Soc Coop Agr, - Punto Frutta Soc Coop Agr - ,OP Kiwi Sole soc. coop. ed acquisite agli atti di questa Area Decentrata rispettivamente con note prot. n. 337144 del 30.03.2026, prot.n.363702 del .04.2026 e prot. n.390348 del 13.04.2026 con le quali si richiedeva (in deroga alle “Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti-aggiornamento 2026” - approvate con Determinazione n. G04310 del 1/4/2026), - “l’Autorizzazione alla deroga territoriale, valida per le provincie di Latina e Roma, al Disciplinare di Produzione Integrata Regionale, annualità 2026, per l'utilizzo del formulato commerciale MOVENTO 48 SC 2026 reg. n. 19257, contenente la sostanza attiva Spirotetramat , sulla coltura del KIWI per il controllo delle cocciniglie Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus comstocki
- Viste le note prot. n. 337144 del 30.03.2026,prot.n.363702 del .04.2026 e prot. n.390348 del 13.04.2026, con le quali le suddette richieste di deroga venivano trasmesse al Servizio Fitosanitario Regionale e considerato acquisito il parere dell’Area (decorsi i 5 giorni per silenzio-assenso);
- Considerato che la Determinazione n. G04310 del 1/4/2026 stabilisce:
 - al paragrafo 1, i criteri e le procedure per il rilascio delle deroghe alle limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari per coltura;
 - per la difesa integrata dell’Actinidia, dall’avversità Cocciniglia (Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus comstocki), non è previsto l’impiego della sostanza attiva Spirotetramat;
- Ritenute valide le motivazioni di richiesta di Deroga, causa la particolare manifestazione di importanti attacchi da Cocciniglia (Pseudaulacaspis pentagona, Pseudococcus comstocki) su diversi impianti di Actinidia dislocati sugli areali provinciali di Latina e Roma;
- Considerati i potenziali danni economici che la mancata autorizzazione potrebbe procurare alle ditte richiedenti;

AUTORIZZA

Per quanto in premessa

ai sensi del Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 6/3/2026 e della Determinazione n. G04310 del 1/4/2026, paragrafo 1, la Deroga all'utilizzo del prodotto fitosanitario **MOVENTO 48 SC 2026 a base della sostanza attiva Spirotetramat sulla coltura del KIWI** per il controllo delle Cocciniglie (*Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus comstocki*) negli areali produttivi delle province di Latina e Roma, nel rispetto della composizione e delle condizioni indicate nell'etichetta allegata al suddetto decreto, (valida per 120 giorni con decorrenza dal 01/04/2026 al 29/07/2026) alle ditte che ne hanno fatto richiesta

Si raccomanda e ribadisce infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Ispettore Fitosanitario
Dr . G. Maselli

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dr. Paolo Menna)